



CONFEDERAZIONE ITALIANA *dei* CENTRI
per la REGOLAZIONE NATURALE *della* FERTILITÀ

statuto

Testo modificato e approvato il 26 settembre 2009



CONFEDERAZIONE ITALIANA *dei* CENTRI
per la REGOLAZIONE NATURALE *della* FERTILITÀ

STATUTO

FISIONOMIA DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 1

È costituita la Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità (RNF), in abbreviazione CIC RNF.

Articolo 2

La Confederazione persegue finalità di utilità sociale è apolitica, aconfessionale, e non persegue scopi di lucro.

Articolo 3

La Confederazione ha durata illimitata.

Articolo 4

La Confederazione ha sede legale in Roma, nei locali individuati dal Consiglio Direttivo.

La sede può essere trasferita, per motivate esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo.

OBIETTIVI

Articolo 5

La Confederazione – in ossequio ai criteri enunciati nell’Atto Costitutivo e nella “Carta dei Principi Ispiratori” ad esso allegata – si propone di operare a servizio delle persone e delle coppie, per favorire una più solida maturazione individuale e relazionale nel rispetto dei valori oggettivi che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti.

Essa ha per obiettivi:

- 1) Il coordinamento effettivo tra i membri. A tale scopo mira a:
 - stabilire le condizioni fondamentali inderogabilmente richieste sul piano umano, professionale ed etico, agli operatori impegnati nella RNF, specialmente alle insegnanti e agli insegnanti dei vari metodi naturali;
 - elaborare ed adottare una terminologia comune;
 - ricercare vie e modi concreti per una sistematica collaborazione operativa fra tutti i Centri aderenti.
- 2) Operare per la diffusione di una cultura di responsabilità circa la procreazione della vita nella società italiana a tutti i livelli.
- 3) Promuovere iniziative di educazione alla sessualità, all'amore coniugale e familiare per la promozione integrale della persona umana ed una convinta e responsabile Regolazione Naturale della Fertilità.
- 4) Collaborare con la comunità ecclesiale in iniziative adeguate in vista di obiettivi di comune interesse.
- 5) Promuovere e svolgere ricerca scientifica nel campo della procreazione umana e della RNF con attenzione agli aspetti biologici, psicologici, sociali, statistici ed etici collegando altresì Centri di studio che operano nel campo di questo settore.
- 6) Operare nell'ambito dell'educazione sanitaria con specifico riferimento alla sessualità e alla fertilità umana, anche in collaborazione con diversi servizi e organismi pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali.
- 7) Realizzare sessioni di studio e convegni di aggiornamento su scala nazionale ed internazionale sulla RNF.
- 8) Incoraggiare la diffusione capillare di organismi per la RNF e favorire la comunicazione tra di loro, organizzando anche periodici congressi che riuniscano tutti i soci dei Centri Confederati e gli operatori della RNF.

PROVENTI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Il patrimonio della Confederazione è costituito da:

- a) le quote associative annuali; i contributi di enti pubblici e privati; donazioni e lasciti;
- b) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legislazione vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

MEMBRI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 7

Sono Soci della Confederazione i sottoscrittori dell'Atto costitutivo (soci fondatori), nonché i Centri e gli Enti (con o senza personalità giuridica) che – condividendo gli enunciati contenuti nell'Atto Costitutivo e nella Carta dei Principi Ispiratori - ne fanno richiesta secondo le modalità previste dall'art. 24 (Soci ordinari).

Sono *Soci onorari* le persone o le coppie di coniugi, a cui l'assemblea - su proposta del Consiglio Direttivo - con il voto favorevole dei due terzi dei membri, conferisce tale titolo perché si sono particolarmente distinte nello studio o nella promozione dei metodi naturali.

Non sono tenuti al versamento della quota sociale. Partecipano ai lavori dell'Assemblea senza diritto al voto.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e ad impegnarsi a perseguirne gli obiettivi.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare la quota annuale determinata dall'Assemblea dei Soci. Ogni socio ha diritto in assemblea ad un solo voto.

Gli associati, per l'attività prestata in favore dell'Associazione, hanno diritto al solo rimborso delle spese, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo in casi di particolare necessità.

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 8

Sono organi della Confederazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Comitato Tecnico Scientifico
- i Revisori dei Conti
- i Probiviri

Tutte le cariche della Confederazione sono non remunerate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i membri della Confederazione. I Soci non persone fisiche vi partecipano a mezzo di colui (normalmente il Presidente o il Direttore o loro delegato) che viene designato dall'ente aderente alla Confederazione.

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci:

- elegge il Consiglio Direttivo dopo averne deciso il numero dei componenti;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e sceglie fra di loro il Presidente;
- elegge il Consiglio dei Probiviri;
- esprime indirizzi di azione al Presidente ed al Consiglio Direttivo circa le attività da svolgere;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto annualmente dalla Giunta Esecutiva;

- approva la quota associativa annuale individuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- conferisce il titolo di socio onorario
- elegge l'esperto in etica come da art.22.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci:

- si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un terzo dei suoi membri;
- è convocata dal Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da far pervenire almeno 30 giorni prima della data della riunione;
- si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei Soci. I Soci assenti possono essere rappresentati con delega conferita ad un altro membro, con la limitazione che ciascun membro non può portare più di una delega;
- elegge ogni volta un proprio presidente ed un segretario;
- ciascun membro ha diritto ad un solo voto;
- delibera validamente a maggioranza semplice.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri (Soci Fondatori e Soci Ordinari) compreso tra 5 e 21, eletti dall'Assemblea dei Soci, che ogni volta determina preventivamente il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo fa parte anche un esperto in etica, nominato a norma dell'articolo 22 anche tra i non Soci.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- elegge il Comitato Tecnico Scientifico, il suo Presidente e Vicepresidente;
- provvede alla attuazione degli scopi istituzionali e delle delibere della Assemblea dei Soci;
- delibera l'ammissione di nuovi Soci conformemente all'articolo 24;
- propone all'assemblea il conferimento del titolo di Socio Onorario secondo l'articolo 7;
- esprime indirizzi di azione al Presidente e alla Giunta Esecutiva circa i rapporti con gli Enti Pubblici, le Associazioni, i gruppi;
- definisce (o approva, su proposta del Presidente) le modalità di finanziamento delle attività della Confederazione;
- organizza almeno ogni tre anni un Congresso che riunisca tutti i Soci della Confederazione e degli Enti Confederati e tutti gli operatori della RNF che vorranno parteciparvi.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo:

- si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi membri;
- è convocato dal Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da far pervenire almeno 20 giorni prima della data della riunione;
- si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei membri, presenti di persona o per delega conferita ad un altro membro, con la limitazione che ciascun membro non può portare più di una delega;
- delibera validamente a maggioranza semplice salvo che per l'elezione del Presidente, di cui all'articolo 15 e per l'ammissione di nuovi soci, di cui all'articolo 24.

PRESIDENTE

Articolo 15

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio e a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente:

- è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo persone idonee a svolgere il ruolo di Segretario;
- non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi;
- il Presidente altresì presiede la Giunta Esecutiva composta da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Essa si consulta almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

VICE PRESIDENTE

Articolo 16

Il Vice Presidente:

- è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
- dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- collabora con il Presidente, su delega specifica, nell'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 15;

- sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- fa parte della giunta esecutiva.

SEGRETARIO

Articolo 17

Il Segretario:

- è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i suoi membri;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo;
- fa parte della giunta esecutiva e collabora all'attuazione dei programmi della Confederazione;
- cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio;
- ha parere consultivo qualificato su quanto di sua competenza;
- dura in carica tre anni e può essere rieletto.

TESORIERE

Articolo 18

Il Tesoriere:

- viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
- dura in carica tre anni e può essere rieletto
- provvede esecutivamente all'amministrazione dei beni e alla gestione di un fondo comune per lo svolgimento delle attività stabilite dal Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta dei registri e dei documenti contabili;
- fa parte della giunta esecutiva.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'Assemblea elegge tra loro il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione della Confederazione e del fondo comune, e presenta all'Assemblea una relazione annuale scritta dei controlli effettuati. Per motivi del suo ufficio può richiedere al presidente la convocazione dell'Assemblea.

PROBIVIRI

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono fra di loro il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito della Confederazione che interessino uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte in cui sia investito della risoluzione di una vertenza dal Presidente della Confederazione o da un altro membro della Confederazione interessato alla vertenza. Esso decide a maggioranza dei suoi membri: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Articolo 21

Il Comitato Tecnico Scientifico è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti, che possono essere scelti anche tra i non soci, è stabilito dal Consiglio Direttivo al

momento dell'elezione. Il Presidente ed il Vicepresidente del CTS sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo in ordine a:

- l'ammissione di nuovi Soci;
- l'attività scientifica della Confederazione;
- la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati;
- quesiti posti dal Consiglio Direttivo.

I suoi pareri, motivati per iscritto, devono essere tenuti in considerazione dal Consiglio Direttivo il quale, in caso di rifiuto, deve dare motivazione scritta.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ESPERTO IN ETICA

Articolo 22

L'Esperto in Etica viene eletto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, dall'Assemblea dei Soci tra studiosi di etica che, su proposta di organismi qualificati, risultino in sintonia con i principi ispiratori e le linee vincolanti richiamati nella premessa dell'atto costitutivo;

- dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- suo compito specifico è di portare il contributo della sua competenza nella trattazione degli aspetti etici propri delle finalità e degli obiettivi della CIC RNF;
- partecipa al Consiglio Direttivo e al Comitato Tecnico Scientifico con parere consultivo.

MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 23

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole dei due terzi dei membri.

AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

Articolo 24

Per essere ammesso a far parte della Confederazione, un Centro di RNF dovrà presentare una domanda scritta al Presidente della Confederazione, allegando:

- lo Statuto del Centro;
- l'elenco di tutti gli operatori che svolgono le varie attività del Centro; nel caso di insegnanti dei Metodi Naturali, l'elenco va corredato anche da fotocopia del documento di abilitazione in possesso degli/delle insegnanti ;
- una relazione dettagliata delle attività svolte;
- l'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'ammissione di nuovi soci, con la maggioranza dei due terzi dei membri.

RECESSO DEI MEMBRI

Articolo 25

Ogni tre anni i Soci devono confermare di essere ancora in possesso dei requisiti di appartenenza alla Confederazione.

Ogni Centro può recedere dalla Confederazione notificando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato.

I Soci recedenti non avranno alcun diritto patrimoniale, né di altra natura, nei confronti della Confederazione. La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni scritte;
- b) mancato pagamento di due quote sociali consecutive;
- c) indegnità comprovata;
- d) svolgimento di attività non coerenti o incompatibili con le finalità della Confederazione;
- e) tre anni di assenza in Assemblea di persona o per delega e nessun particolare contributo offerto alla Confederazione nello stesso periodo.

Relativamente ai punti b), c), d), e) la revoca della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei membri.

SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Articolo 26

L'eventuale scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dei membri. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni con fini di utilità sociale, scelte dal Consiglio Direttivo

NORMA FINALE

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

Testo modificato e approvato il 26 settembre 2009